

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

(79^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini » (2006) (D'iniziativa dei senatori Ferrari ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1440, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1449
BERTOLA	1443
CARISTIA	1442, 1443, 1448
DE LUCA	1444, 1446, 1448
DI ROCCO	1446
DONATI	1441, 1442
LUPORINI	1444, 1446, 1447, 1448
MACAGGI	1445, 1448
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1446, 1447, 1448
MONALDI	1444, 1448
MONETTI	1445
TIRABASSI, <i>relatore</i>	1440, 1445, 1448
ZACCARI	1444, 1446

« Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica della Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1432, 1434, 1440
BARBARO	1437
BERTOLA, <i>relatore</i>	1432, 1434, 1436

DONATI	Pag. 1440
DONINI	1438, 1440
LUPORINI	1435, 1439, 1440
MACAGGI	1435, 1440
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1437, 1439, 1440
MONALDI	1434

« Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane » (2084) (D'iniziativa dei deputati Del Giudice; Cerreti Alfonso ed altri; Restivo ed altri; Grasso ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1424, 1431, 1432
DONATI	1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432
DI ROCCO, <i>relatore</i>	1424, 1426, 1427, 1428, 1429
GRANATA	1429, 1431
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1427, 1428, 1429, 1430
MONETTI	1426, 1427, 1429

SALUTO AI SENATORI MONALDI E PENNISI DI FLORISTELLA:

PRESIDENTE	1432
MONALDI	1432

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Valenzi, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Simone è sostituito dal senatore De Luca Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice; Cerreti Alfonso ed altri; Restivo ed altri; Grasso ed altri: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane » (2084)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice; Cerreti Alfonso, Bontade Margherita, Agosta; Restivo, Guerrieri Emanuele; Grasso, Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Pellegrino, Speciale, Di Benedetto, Faletta, Pezzino, Failla, De Pasquale, Bufardecì, De Lauro Matera Anna e Alessi Maria: « Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'anno scorso questa Commissione ha approvato un disegno di legge che è diventato la legge 19 luglio 1961, n. 669, per definire speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane.

I colleghi ricorderanno da quanto io stesso ebbi l'onore di riferire in sede di approvazione del disegno di legge che, a seguito di sentenza della Corte costituzionale che dichiarò illegittima la legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, il Consiglio di giustizia amministrativa annullò i concorsi banditi dalla stessa Regione con i decreti assessoriali 18 gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, n. 706.

La legge si rese necessaria per evitare che le conseguenze di una situazione di incertezza giuridica nei rapporti tra Stato e Regione ricadessero sui vincitori dei concorsi annullati senza loro colpa. La legge fu accolta, infatti, con grande soddisfazione e mi risulta che è stata applicata; senonchè nell'applicazione di essa è emersa l'esigenza di una sua integrazione con alcune norme dirette a garantire un'effettiva parità di trattamento giuridico a tutti i partecipanti ai concorsi annullati.

Il disegno di legge che è oggi sottoposto alla nostra approvazione intende soddisfare tale esigenza considerando due distinti problemi:

1) quello concernente la decorrenza dell'assunzione in ruolo degli insegnanti che, essendo già stati nominati a seguito dei concorsi indetti con decreti della Regione, poi annullati, hanno titolo per tale assunzione in quanto raggiungano, nei nuovi concorsi speciali, previsti dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, un punteggio di almeno 45/75;

2) quello relativo alla necessità che si continui a riconoscere valido il risultato dei concorsi, sulla base delle prove di esame sostenute e del punteggio conseguito nel concorso annullato, anche per gli insegnanti che, partecipando al concorso regionale, non si trovarono all'atto del concorso stesso nelle condizioni previste per l'ammissione ai corrispondenti concorsi statali.

In ordine al primo problema della decorrenza della nomina, c'è da osservare che, in virtù dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961 gli insegnanti già nominati in dipendenza dei concorsi annullati e non aventi titolo per conseguire la nomina in ruolo a termini delle disposizioni degli articoli prece-

denti al quarto della legge medesima, sono stati ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli ad essi riservati e da bandire in ciascuna provincia della Sicilia (mi risulta che anche questi concorsi speciali sono stati espletati). In tal modo si è data a tutti i vincitori dei concorsi annullati, la possibilità di conseguire, sia pure nel tempo, la posizione perduta, dato che l'attribuzione dei posti avrà luogo a mano a mano che si renderanno vacanti, fino all'esaurimento degli aventi titolo, cioè di coloro che conseguono, o hanno conseguito, il punteggio minimo di 45/75.

Però si è rilevato che la legge n. 669 del 1961 mentre prevede espressamente la retrodatazione della nomina per gli insegnanti da nominare in attuazione dell'articolo 1, non dispone sulla nomina dei maestri che rientreranno nei ruoli superando i concorsi speciali di cui ho detto.

Se ne deve dedurre che la loro nomina decorrerà non dal momento della precedente immissione in ruolo per il concorso annullato, ma soltanto in base al risultato del concorso speciale per loro previsto. Un principio di equità esige che la retrodatazione della nomina si applichi anche a questi insegnanti.

Tuttavia non si può consentire che la nomina di questi insegnanti abbia una decorrenza giuridica pari a quella della nomina conferita a suo tempo in esito ai concorsi annullati. Bisogna tener conto che per questi maestri si è dovuto rifare un concorso per sanare la situazione. Se questa decorrenza fosse concessa, gli insegnanti di cui all'articolo 4 fruirebbero di un trattamento più favorevole rispetto a quelli che sono stati nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 669. Inoltre, essi si inserirebbero in ruolo in soprannumero con danno degli insegnanti nominati per effetto delle graduatorie rielaborate, cioè di coloro che comunque erano in piena regola.

Non sono mancate, infatti, proteste energiche contro la proposta di far decorrere la nomina dalla data della nomina in ruolo in base ai concorsi annullati come chiedevano i proponenti dei vari disegni di legge. Si è convenuto perciò che l'unico beneficio che

si può concedere è quello di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 1959, cioè dalla data dalla quale sono stati nominati gli ultimi insegnanti della graduatoria regolare. A ciò si provvede con l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Il secondo problema è quello della validità del risultato dei concorsi. L'opportunità di una norma integrativa della legge 19 luglio 1961, in ordine alla posizione giuridica dei maestri approvati nei concorsi regionali annullati si collega anch'esso ad un'esigenza di equità.

Il problema concerne specificatamente i partecipanti al concorso indetto con decreto dell'assessore alla Pubblica istruzione della Regione siciliana n. 706 del 27 aprile 1957. La validità delle prove di esame di tale concorso è riconosciuta dalla legge 19 luglio 1961, ma il riconoscimento è limitato solo agli insegnanti che erano stati nominati per effetto del concorso annullato (articolo 1).

La legge non contiene alcuna disposizione espressa o implicita di convalida delle prove di esame sostenute dagli insegnanti che non sono risultati compresi tra quelli già nominati per effetto del concorso annullato. La differente valutazione giuridica che così si è venuta a determinare relativamente alle prove sostenute nello stesso concorso, non appare sostanzialmente giustificata. Le ragioni addotte in favore della convalida delle prove degli insegnanti già nominati, non possono non avere lo stesso peso nella definizione della posizione degli approvati.

Questi ultimi, infatti, hanno utilizzato il risultato di cui si parla, prima dell'annullamento dei concorsi nei quali lo conseguirono; lo hanno utilizzato per gli incarichi e anche nella partecipazione ad altri concorsi che hanno avuto regolare svolgimento; il titolo è stato tenuto in conto nella formazione delle graduatorie.

Senza un'esplicita disposizione la quale affermi che al risultato conseguito nei concorsi annullati sia riconosciuta piena validità, si rischierebbe di lasciare aperte numerose questioni che vanno invece rapidamente definite sul terreno del diritto. In pratica, i maestri interessati non potrebbero utilizzare tale titolo nè in sede di conferimento

di incarichi, nè nella partecipazione a concorsi per titoli ed esami.

Alla eliminazione di tali inconvenienti è diretta la norma dell'articolo 2 del disegno di legge che, per le ragioni anzidette, risolve un problema di equità e al tempo stesso un problema di certezza giuridica.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è il risultato della fusione in un unico testo di ben quattro proposte legislative di iniziativa parlamentare, testo alla fine concordato e approvato dalla VIII Commissione della Camera con 28 voti su 29.

Si tratta di un argomento veramente tormentato frutto di una legislazione caotica che determina valutazioni estremamente diverse.

La soluzione che viene adottata con questo disegno di legge è certamente la migliore possibile. Il provvedimento infine ha carattere di urgenza per quei maestri che, ove non venisse approvata rapidamente la legge, correrebbero il rischio di restare fuori dall'insegnamento per il prossimo anno scolastico. Per queste ragioni il relatore esprime parere favorevole sul disegno di legge e prega la Commissione di volerlo sollecitamente approvare.

D O N A T I . Vorrei chiedere al relatore che cosa vuol significare l'espressione « ai soli effetti giuridici », usata nel disegno di legge in esame.

D I R O C C O , *relatore*. Senza rimborso di arretrati.

D O N A T I . Il che significa, però, che ai fini degli scatti e della carriera la decorrenza è valida, e quindi, praticamente, anche agli effetti economici — salvo gli arretrati — come pure agli effetti di pensione.

D I R O C C O , *relatore*. Sì, ma lo abbiamo già fatto per tutti gli altri. Qui si tratta di mettere coloro cui si riferisce il disegno di legge alla pari con gli altri. Del resto, non vengono neanche messi alla pari — e peraltro giustamente — perchè per costoro la decorrenza della nomina è stata fissata dal 1° ottobre 1959, per evitare che avessero un trattamento migliore di coloro

che erano in regola quando fecero i concorsi che poi furono annullati; per questi, invece, si è dovuto fare un nuovo concorso in quanto erano stati ammessi al concorso precedente con titoli che, per partecipare ai corrispondenti concorsi dello Stato, non sarebbero stati validi.

Però sono stati anch'essi mantenuti in servizio, come abbiamo stabilito nella legge; infatti, tutti coloro per i quali il concorso era stato annullato dovevano trovare sistemazione con una legge che fosse, in un certo senso, una sanatoria e che desse anche una sistemazione giuridica alla questione sorta tra Stato e Regione.

Anche coloro di cui ci occupiamo ora sono stati, di fatto, mantenuti in servizio, quindi una anzianità ce l'hanno; anzi è da osservare che adesso ne vengono a perdere una parte. Infatti, per essi si è dovuto fare un concorso speciale e la nomina, regolarmente, avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° ottobre successivo alla vittoria del concorso.

Ora, dal momento che erano stati mantenuti in servizio e che noi avevamo riconosciuto per tutti gli altri la retrodatazione, anche questi l'hanno chiesta; si è però voluto evitare di metterli nella stessa condizione degli altri, immessi in ruolo negli anni 1956-57, 1957-58, 1958-59. Pertanto costoro non hanno l'intera retrodatazione, essendo stata fissata la decorrenza della nomina soltanto a partire dal 1° ottobre 1959, alla stessa data, cioè, nella quale sono stati immessi in ruolo gli ultimi della graduatoria regolare.

Questo provvedimento, perciò, non viene a turbare l'economia della legge e neanche la giustizia, perchè per gli altri questa retrodatazione l'abbiamo già stabilita.

D O N A T I . La ringrazio, senatore Di Rocco.

M O N E T I . Vorrei anche io chiedere una spiegazione al relatore, e precisamente per quanto concerne l'articolo 2 di questo disegno di legge, ove si parla di candidati « che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 — comma primo, n. 2 — della legge 27 novembre 1954, n. 1170 ».

Se non ricordo male, quel primo comma al n. 2, prevedeva la partecipazione a un

concorso con sole prove orali, per coloro che avessero un certo numero di anni di insegnamento e l'approvazione in precedenti concorsi.

Allora, sempre se non intendo male, a questi maestri fu possibile partecipare, coi benefici previsti dal comma primo, n. 2, dell'articolo di detta legge, a un concorso speciale, senza però trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge medesima.

È giusta la mia interpretazione oppure è errata?

D I R O C C O, *relatore*. Il fatto è che mentre i concorsi annullati furono due, il riconoscimento del risultato conseguito negli esami non è stato esteso ai partecipanti a tutti e due i concorsi, ma si riferisce soltanto a coloro che parteciparono ad un concorso per titoli ed esami.

M O N E T I. Perché allora viene citato il comma primo, n. 2 dell'articolo 1? Mi pare, ripeto, che tale comma prevedesse la possibilità di essere ammessi a un esame di concorso, con sola prova orale, per quegli insegnanti che, avendo quattro anni di insegnamento, avessero però avuto l'approvazione in un precedente concorso.

Sembrerebbe, quindi, che questi abbiano avuto la possibilità di partecipare a un concorso con queste agevolazioni, senza trovarsi, però, nelle condizioni previste da quel comma, il che costituirebbe, a mio avviso, una situazione di privilegio nei confronti degli altri.

D I R O C C O, *relatore*. Tutti i maestri che parteciparono a questi concorsi subirono l'annullamento del risultato; e molti risultati furono annullati perchè si riscontrarono delle difformità rispetto a quanto stabilito dalla legge, e fra l'altro perchè non si trovavano nelle condizioni previste dalla legge n. 1170.

Si è rimediato nominando regolari Commissioni e si sono banditi i concorsi in ogni provincia della Sicilia.

Si è proceduto al riesame dei titoli e tutti coloro che sono stati trovati in regola con la legge n. 1170 sono stati convalidati.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta della famosa questione delle scuole sussidiarie e sussidiate.

D I R O C C O, *relatore*. Per gli altri, invece, che a norma delle disposizioni della legge n. 1170 non poterono entrare nella graduatoria, che era stata fatta in base alle norme della stessa legge, abbiamo previsto un concorso speciale.

Ora, questo concorso è stato espletato e noi, nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, ci siamo occupati di questi insegnanti, che si trovano in questa particolare situazione, e ce ne siamo occupati solo per quanto riguarda la decorrenza della nomina.

Ma il problema qui è un altro.

Tra tutti coloro che sostennero l'altro concorso, cioè il concorso annullato, alcuni riuscirono idonei, altri ebbero un punteggio di sufficienza.

Si è ritenuto opportuno stabilire che il risultato conseguito in quel concorso possa essere fatto valere sia per gli incarichi e supplenze sia nella partecipazione a concorsi.

Semplicemente questo è ciò che dispone il disegno di legge in esame.

Del resto, prima della legge 19 luglio 1961, n. 669, tale risultato è stato riconosciuto nel conferimento di incarichi ed anche per partecipare a concorsi normali, svoltisi durante il periodo intercorso tra il concorso da essi sostenuto e l'annullamento da parte della Corte costituzionale.

Nella legge del 1961, n. 669, si è disposto che nel fare le nuove graduatorie, per uniformare il concorso, dal punto di vista formale, alle disposizioni generali dei concorsi dello Stato, si doveva valutare, tra i titoli — si trattava di un concorso per titoli — anche il risultato conseguito negli esami sostenuti per il concorso annullato.

Qualche perplessità su questa disposizione era sorta anche l'anno scorso, per la legge n. 669, perchè sembrava un po' ardita; comunque, la legge venne approvata. Se si è riconosciuto per gli altri, non si vede perchè non si debba riconoscere a questi insegnanti di cui ci stiamo occupando.

Per evitare che possano sorgere difficoltà per quanto concerne il passato, giustamente all'articolo 2 di questo provvedimento si stabilisce che la legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, recita:

« Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia sarà conferito:

1) per il 60 per cento mediante concorso speciale, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dal Provveditorato agli studi o dall'assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esami riservato (ecco le condizioni previste dal comma primo, n. 2, citato nel presente disegno di legge):

a) ai maestri che trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti, reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali svoltisi ai sensi del succitato decreto;

c) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai provveditorati agli studi o dall'assessorato della Pubblica istruzione della Regione siciliana e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole ele-

mentari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a "buono";

d) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali con qualifica non inferiore a "buono" ».

D I R O C C O , *relatore*. La difformità consistè nella ripartizione delle percentuali: abbiamo avuto, cioè, l'80 per cento, invece del 60 per cento, da una parte e il 20 per cento, invece del 40 per cento, dall'altra parte.

D O N A T I . Faccio osservare che, prescindendo dalle condizioni previste dal comma anzidetto, si crea per i maestri della Regione siciliana una condizione di privilegio rispetto a quella di tutti gli altri maestri italiani e, quindi, ci si mette nella situazione di ricevere inevitabilmente, poi, pressioni da parte di tutti gli interessati che vorranno dei concorsi alla stregua di quanto per sanatoria è stato concesso ai candidati siciliani.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In che cosa consisterebbe il privilegio, senatore Donati?

D O N A T I . Il privilegio sta in questo: si trattava di un concorso per sola prova orale, al quale si era ammessi a determinate condizioni; in Sicilia sono stati ammessi al concorso anche coloro che non avevano le condizioni prescritte, quindi, ovviamente tutti i maestri italiani diranno: perchè i siciliani sì e noi no?

D I R O C C O , *relatore*. Per questo, infatti, i concorsi furono annullati.

D O N A T I . Ma adesso riconosciamo agli interessati il diritto ad avere il titolo.

D I R O C C O , *relatore*. Come ho già detto, questo titolo gli interessati l'hanno utilizzato prima dell'annullamento dei concorsi nei quali lo conseguirono, sia per gli incarichi che per la partecipazione ad altri concorsi regolari. Qui si parla di risultato soltanto cioè, a mio avviso, del punteggio riportato; non si parla neppure d'idoneità

perchè non si può parlare d'idoneità in un concorso annullato.

D O N A T I . Voi stessi dite che l'idoneità viene esclusa, quindi, si crea già una difformità tra idoneità e punteggio.

D I R O C C O , relatore. Comunque non vedo dove sia il privilegio. Si è trattato di un esame regolare, sostenuto dinanzi ad una regolare Commissione; c'è stata soltanto una difformità di carattere formale.

D O N A T I . Erano concorsi fatti a condizioni diverse rispetto a quelli nazionali.

G R A N A T A . Mi devo innanzitutto congratulare con il relatore il quale è riuscito a cavarsela abilmente nel vasto e complesso riferimento ad altre leggi, rendendo sufficientemente chiaro anche ai profani il motivo giuridico sul quale si fonda la validità di questo testo concordato. Tuttavia, c'è ancora qualche punto oscuro che forse è bene chiarire per eliminare ogni dubbio, ogni sospetto come quello che poc'anzi ha manifestato il senatore Donati e, pertanto, cercherò di rendere in termini più concreti il senso di questa proposta di legge.

In sostanza la Regione siciliana, commettendo senza dubbio un abuso di potere, ha bandito dei concorsi con norme che non coincidevano perfettamente con quelle prescritte dal Ministero della pubblica istruzione. A questi concorsi hanno partecipato i candidati siciliani i quali si sono diligentemente preparati e hanno sostenuto regolarmente le prove; senonchè, il Consiglio di giustizia amministrativa rilevò la incostituzionalità delle norme in base alle quali l'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana aveva bandito i concorsi e ne annullò i risultati. I candidati siciliani i quali avevano conseguito un risultato attraverso regolari prove d'esame, hanno visto pertanto frustrati i loro sforzi.

M O N E T I . In che cosa consisteva la difformità rispetto alle disposizioni ministeriali?

G R A N A T A . Nella ripartizione dei posti che in Sicilia veniva fatta con un criterio difforme da quello previsto dalla legge nazionale; e cioè: il 20 per cento, anzichè il 40 per cento, da una parte e l'80 per cento, anzichè il 60 per cento, dall'altra. Quindi, si trattava solo di una difformità di carattere formale, per il resto tutto era a posto, perchè i candidati hanno sostenuto l'esame dinanzi ad una regolare Commissione, hanno conseguito dei risultati e tali risultati sono stati annullati, diciamo, in relazione ai loro effetti giuridici. Ora, cosa si è voluto fare? Si è cercato soltanto di sanare una situazione che tornava espressamente a danno dei candidati siciliani sui quali non poteva e non doveva ricadere la responsabilità di un errore di impostazione commesso da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana.

Poichè non c'era soluzione, sono stati allora banditi dei concorsi speciali per immettere gradualmente nei ruoli coloro i quali avevano vinto il concorso che poi fu annullato e, pertanto, costoro sono stati sistemati. Ma c'erano anche altri candidati i quali non avevano vinto quel concorso, ma avevano conseguito risultato positivo nell'esame sostenuto regolarmente dinanzi ad una commissione composta secondo le norme prescritte dalla legge dello Stato; ed allora, perchè non riconoscere a questi la validità, diciamo, del titolo conseguito sulla base delle prove di esame sostenute e del punteggio riportato? Perchè non riconoscere validità alle prove superate in funzione della partecipazione ad altri concorsi? È qui la questione.

Altro è la validità dei motivi per cui il Consiglio di giustizia amministrativa ha dovuto annullare, per ragioni puramente formali e giuridiche, il risultato dei concorsi, altro è invece la validità delle prove sostenute dai candidati dinanzi a regolare commissione.

Fu solo quindi perchè l'assessorato siciliano dispose una diversa ripartizione in percentuale dei posti messi a concorso che i concorsi stessi vennero annullati, ma questo non deve incidere sulla validità delle prove d'esame, perchè, oltre tutto formulerem-

mo un giudizio di merito nei confronti dei commissari che hanno condotto l'esame, che non rientra per nulla nelle ragioni per cui il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato i concorsi.

Con questo disegno di legge si chiede che la decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali successivamente banditi, venga fissata ai soli effetti giuridici al 1° ottobre 1959. Il senatore Donati esprime delle perplessità circa questa data, ma badate che noi l'accettiamo con molte riserve, perchè, come diceva la collega Anna Grasso Nicolosi nel corso della discussione alla VIII Commissione della Camera dei deputati, un danno questi candidati effettivamente lo vengono a ricevere. Infatti, portando per tutti al 1° ottobre 1959 la data di decorrenza della nomina, compiamo un atto di giustizia nei confronti degli ultimi nominati, per i quali in ogni caso da quella data avrebbe avuto inizio la decorrenza della nomina, ma facciamo un torto a coloro che avevano il diritto di essere nominati prima ed invece vengono riportati sullo stesso piano e sullo stesso livello degli altri; in sostanza, gli ultimi finiscono così con l'essere i primi. Adesso, però, non stiamo a fermarci sulla questione, anche perchè si tratta di un testo concordato; comunque, è chiaro che non c'è alcun danno per altri aventi diritto, semmai un danno è arrecato ai concorrenti i quali, ove non fosse stato annullato quel tale concorso, sarebbero stati nominati con una decorrenza anteriore.

Per quanto riguarda gli altri candidati che non hanno vinto il concorso, ma che hanno superato le prove d'esame, non vedo che ragione ci sia per non riconoscere la validità dell'esame sostenuto! Ecco perchè a noi pare che questo disegno di legge, lungi dal creare condizioni di privilegio per i maestri siciliani, miri a sanare una situazione di disagio che, senza colpa degli interessati, si è venuta a determinare a loro danno e, quindi, a compiere un atto di giustizia riparatrice.

Per queste ragioni, pertanto, sicuro di interpretare anche il pensiero dei colleghi della mia parte, dichiaro che voteremo senza proposte di emendamenti a favore di questo disegno di legge.

DONATI. Se mi permette, signor Presidente, devo dire che non è stata chiarita affatto la mia obiezione, la quale non riguarda l'articolo 1, bensì la frase dell'articolo 2 in cui si dice: « che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 — comma primo, n. 2 — della legge 27 novembre 1954, n. 1170 ».

A mio avviso il privilegio è proprio in questo, nel fatto, cioè, che i maestri siciliani sono stati ammessi a un concorso al quale non potevano in alcun modo essere ammessi gli altri maestri italiani. E oggi noi, con questo articolo 2, andremmo a riconoscere la validità dei titoli acquisiti in quel concorso.

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è esatto, senatore Donati.

DONATI. Mi permetta, signor Presidente, di esprimere chiaramente il mio pensiero.

Nell'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge n. 1170, di cui si è data lettura, è detto che potevano partecipare a quel concorso solo i maestri che si trovavano in certe determinate condizioni, che sono indicate, e con determinati requisiti; questo valeva per l'Italia.

Per quanto concerne la sola Sicilia, invece, sono stati ammessi a quel concorso anche maestri che non avevano i titoli previsti dalla suddetta legge.

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi ascolti, senatore Donati. La questione è che in Sicilia furono riconosciute come scuole di Stato le scuole cosiddette sussidiarie.

La Sicilia, cioè, la Regione siciliana ha creato delle scuole, chiamate sussidiarie — che non sono le scuole sussidiate — le quali funzionano esattamente come le scuole sussidiate, pur non essendo tali e la Regione ha riconosciuto i 4 anni di servizio anche se prestato presso le scuole sussidiarie, come titolo per la partecipazione al concorso.

Si tratta, ora, di sanare questa situazione, e si tratta di sanarla, senatore Donati, an-

che in rapporto, come diceva il relatore, a uno stato, veramente, di incertezza del diritto.

Infatti, prima che la Corte costituzionale intervenisse — su ricorso di alcuni che si sono ritenuti lesi da questa impostazione — ed annullasse i concorsi, con i titoli in base ad essi acquisiti, alcuni insegnanti hanno partecipato ad altri concorsi, li hanno vinti ed hanno ottenuto dei posti e potrebbe anche venir fuori qualcuno a rivendicare quei posti. E così ne verrebbe fuori un ginepraio!

Perciò, riassumendo, la causa del contendere sta proprio nel fatto che la Regione siciliana ha creduto di poter promuovere delle scuole — e poteva promuoverle — che chiamò scuole sussidiarie, e in un secondo momento ha creduto di poter attribuire all'insegnamento prestato in queste scuole lo stesso valore dell'insegnamento prestato nelle scuole di Stato. Di qui è nato il guaio.

Ora, per quanto riguarda i vincitori di quel concorso la situazione si è sanata, e voi sapete come: si è annullato cioè, quel concorso però si è fatto un altro concorso al quale erano ammessi solo coloro che erano risultati vincitori. Di questi, alcuni avevano tutti i titoli in regola e quindi potevano subito essere sistemati in ruolo, altri, che non avevano i titoli in regola, vennero a trovarsi in coda alla graduatoria; e si è così fatta una graduatoria, praticamente, ad esaurimento. A mano a mano che i posti si rendono liberi questi vengono collocati.

Interviene, a questo punto, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, per evitare che costoro debbano attendere, prima di essere collocati in ruolo, vari anni e si vedano collocati a molta distanza di tempo da quel concorso vinto, mentre altri compagni vincitori sono già stati sistemati.

Si è così stabilito che, quando saranno collocati in ruolo, la nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959, per non danneggiare coloro che sono entrati in ruolo a pieno diritto prima del 1° ottobre 1959.

Per quanto riguarda, invece, coloro che fecero il concorso e che non acquisirono titolo per entrare in ruolo, noi riconosciamo ugualmente il concorso fatto, per quello

che hanno dimostrato, per così dire, di sapere e di saper fare.

Perchè, torno a dire, il concorso ebbe tutti i crismi della regolarità, fuorchè quella benedetta questione del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole sussidiarie.

GRANATA. Se il signor Presidente me lo consente, a chiarimento dell'articolo 2, sul quale il senatore Donati ha espresso delle perplessità, vorrei fare un esempio peregrino, che però può forse illustrare in termini chiari la questione che sembra dubbia.

Supponiamo che, per essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente automobilistica, occorra avere frequentato dei corsi regolarmente autorizzati dalla Prefettura; e supponiamo che all'esame si presenti un candidato che abbia frequentato una scuola, non regolarmente autorizzata dalla Prefettura.

Il candidato supera l'esame, ma la Prefettura non rilascia la patente perchè questi non aveva precedentemente frequentato scuole autorizzate. Comunque, l'esame lo ha superato e resta sempre un esame valido! Perchè dobbiamo annullare la validità della prova, anche se sul piano formale e giuridico il candidato non ha diritto al conseguimento del titolo?

DONATI. Il fatto è che qui quello che vale per la Sicilia non vale per Venezia, o per Milano o per qualsiasi altra città!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959.

(È approvato).

Art. 2.

Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 — comma primo, n. 2 — della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

(È approvato).

DONATI. Signor Presidente, desidererei fare una breve dichiarazione di voto. Dichiaro che mi asterrò dal votare il disegno di legge nel suo complesso, anche perchè ritengo non sia giusto incoraggiare atti che sono in sostanza, degli abusi di potere, e che mettono il Parlamento di fronte alla necessità di concedere poi delle sanatorie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Saluto ai senatori
Monaldi e Pennisi di Floristella**

PRESIDENTE. Desidero rivolgere, anche a nome della Commissione, un affettuoso saluto al senatore Monaldi, venuto a far parte della nostra Commissione.

Credo che la sua presenza sia veramente di ottimo auspicio per i lavori di questa Commissione, per la sua chiara fama, per la sua esperienza parlamentare, per le alte cariche che ha ricoperto e, soprattutto, per quello spirito di socialità che ha sempre dimostrato.

Benvenuto, quindi, tra noi, con l'augurio di un ottimo lavoro!

Un saluto mando anche al senatore Pennisi di Floristella, che è sempre stato tanto fedele alla nostra Commissione ed è stato ora destinato alla Commissione di difesa.

MONALDI. Ringrazio vivamente il Presidente per il saluto che mi ha rivolto, e mi auguro di poter contribuire in qualche maniera ai lavori di questa Commissione.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha un'importanza più grande ed è più interessante di quanto manifesti il suo titolo e di quanto dica il suo primo articolo: « Le Scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la denominazione di " Scuole di ingegneria aerospaziale " ». Esso è il frutto di un lavoro e della sensibilità scientifica di un gruppo di dotti e chiarissimi insegnanti nel campo dell'aeronautica e della ricerca spaziale.

I tre brevi articoli, più quello transitorio, di cui si compone questo disegno di legge, ci dicono appena del cambiamento del nome di queste Scuole, del titolo di studio necessario per poter accedere ad esse, della loro durata e del termine di applicabilità della stessa legge.

Ma se si vuole comprendere il perchè di questo disegno di legge ed il suo scopo, dobbiamo esaminare brevemente la storia degli studi aeronautici universitari e la recente modificazione relativa alle Facoltà di ingegneria.

In Italia, nonostante le disposizioni sullo ordinamento universitario del regio decreto 30 settembre 1938, che elencava, tra le lauree di ingegneria, quella di ingegneria aeronautica, di fatto fino all'anno accademico 1960-61 non esisteva, presso le Università o Politecnici, alcuna Facoltà o sezione di in-

gegneria aeronautica. Chi voleva laurearsi in tale ramo scientifico, doveva dapprima laurearsi in ingegneria industriale, indi frequentare un anno presso le Scuole di ingegneria aeronautica di Roma o di Torino.

Presso alcuni Atenei (l'Università di Napoli, di Palermo, di Pisa ed il Politecnico di Milano), vi era, sì, una sottosezione aeronautica in seno alla sezione industriale, ma il titolo di laurea rimaneva quello della sezione: ingegneria industriale.

Il progresso scientifico e l'importanza degli studi aeronautici e dello spazio imponevano una modifica dello stato di fatto sopra descritto.

Nel 1957, per iniziativa della Scuola di ingegneria di Roma, nella persona del suo Preside, il professor Luigi Broglio, fu presentato al Ministero della pubblica istruzione un progetto di riforma delle Scuole di Roma e di Torino, Scuole che avevano iniziato la loro attività fin dal 1936.

Nel 1960 il Consiglio superiore della pubblica istruzione nominò una Commissione formata dal professor Broglio, dal professor Antonio Capetti, direttore della Scuola di ingegneria aeronautica di Torino, dal professor Lucio Lazzarini della Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, dal professor Bruno Finzi della Facoltà di ingegneria dell'Università di Milano, dal professor Mario Rubino della Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo e, Presidente di essa, il professor Umberto Nobile della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, con il compito di esaminare le proposte di riforma delle due Scuole. Ciò anche per il fatto che nello stesso anno usciva il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, il quale riconosceva la maggiore importanza degli studi aeronautici, così come di quelli elettrotecnici e di ingegneria chimica, e dal 1960-61, in sostituzione della laurea in ingegneria industriale, creava le sezioni apposite per il conseguimento delle lauree in ingegneria meccanica, aeronautica, elettrotecnica e chimica.

Così ormai l'aeronautica è diventata materia classica, negli studi di ingegneria, e la sua laurea si consegue come primo titolo

dopo cinque anni di studi nelle normali Facoltà.

Dopo questo opportuno riordinamento, rimaneva il problema dei nuovi studi aerospaziali, che continuamente si sviluppavano, e del conseguente riordino delle due Scuole di Roma e di Torino.

La Commissione nominata, dopo una serie di sedute, presentò la sua relazione che si può riassumere nelle seguenti proposte: le Scuole di ingegneria aeronautica si chiameranno Scuole di ingegneria aerospaziale e rilasceranno la laurea di titolo analogo; il loro corso di studi sarà, in linea normale, di due anni; potrà iscriversi a queste Scuole chi già possiede la laurea in ingegneria, chi possiede invece la laurea specifica di ingegneria aeronautica farà un solo anno di studi.

Le proposte della Commissione furono fatte proprie dal Consiglio superiore e trasmesse al Ministero della pubblica istruzione, il quale volle, per maggiore tranquillità, richiedere il parere in proposito di tutte le Facoltà d'ingegneria d'Italia; il parere fu a grandissima maggioranza favorevole ed ecco il nostro disegno di legge.

Esso rappresenta, dunque, non tanto la modifica di un nome o la trasformazione di un programma, quanto la nascita ufficiale degli studi aerospaziali in Italia.

Il relatore non pensa che, a questo punto, debba mostrare l'importanza e la complessità di questi studi. Quanto alla complessità basti dire che essi vanno ormai dalla meccanica all'elettronica, dalla radiotecnica all'astronomia.

Siamo qui nel campo dei problemi dei razzi, dei satelliti, della generazione e della conversione dell'energia. Siamo nel campo delle ricerche altamente specializzate scientifiche e tecnologiche, ultimo frutto del progresso della ingegneria moderna.

Per l'importanza di tali studi si tenga presente che l'industria italiana è ormai fortemente interessata ad essi, così come è interessata alla partecipazione dei programmi spaziali nazionali e internazionali. Essa ha fame di tecnici, e già gli attuali studenti, poiché in pratica tali studi e corsi sono già iniziati, sono grandemente richiesti dall'in-

dustria privata, prima ancora del termine dei loro studi.

Dirò ancora che le due Scuole di ingegneria di Torino e di Roma da anni seguono il progresso tecnico-scientifico relativo alle alte velocità ipersoniche e alle propulsioni a razzo; che la Scuola di Roma, in particolare, possiede impianti sperimentali per lo studio delle alte velocità, fino a 20 volte la velocità del suono, e per lo studio a terra dei satelliti scientifici, impianti unici in Europa.

Nella intenzione dei Direttori delle due Scuole i due anni normali di studio, per il conseguimento della laurea di ingegneria aerospaziale, dovrebbero essere così distinti: il primo anno a carattere più teorico, il secondo a carattere più pratico. Fornire, cioè, dapprima il corredo scientifico relativo ai problemi aerospaziali, indi, nel secondo anno, passare all'applicazione, così da offrire agli allievi, che sono già ingegneri, tutti gli elementi per la progettazione dei veicoli aerospaziali.

Il relatore, pertanto, invita non soltanto gli onorevoli colleghi all'approvazione del disegno di legge, ma il Governo a guardare con simpatia e generosità questo nuovo sforzo della Scuola italiana.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bertola per l'impegno con cui ha svolto la relazione; desidero solo sapere se c'è una ragione particolare per cui si debba mantenere come termine di decorrenza, l'anno accademico 1961-62.

BERTOLA, relatore. Poichè nel 1960-1961 è entrato in vigore il nuovo ordinamento delle Facoltà di ingegneria, per cui la laurea in ingegneria aeronautica non è più di stretta competenza dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, ma delle singole facoltà, si è manifestata la necessità di procedere ad un riordinamento delle due suddette Scuole di Roma e di Torino in armonia al nuovo ordinamento. Esse, pertanto, non possono più rilasciare dall'anno 1960-61 la laurea in ingegneria aeronautica e, quindi, desiderano poter rilasciare dall'anno seguente, cioè dal 1961-62, la laurea in ingegneria aerospaziale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per questo chiarimento.

MONALDI. Mi compiaccio con il senatore Bertola per la sua brillante relazione; desidero solo chiarire qualche punto.

Qui entriamo in uno dei problemi più vasti e complessi di tutte le facoltà universitarie, quello cioè dei corsi post-universitari, praticamente oggi considerati come scuole di specializzazione. E un problema importante e impellente, direi, e certo sarebbe molto opportuno che il Ministero lo esaminasse a fondo. Oggi, non è possibile pensare che un laureato possa svolgere degnamente la sua professione, se dopo la laurea non ha acquisito una conoscenza più profonda della professione che andrà ad esercitare. Qui, però, ci si differenzia dal sistema delle scuole di specializzazione, perchè si prevede una duplice laurea: francamente non capisco il perchè di questa seconda laurea dopo due anni, mentre in altre facoltà si parla di diploma di specializzazione. Questo è il primo punto sul quale chiedo un chiarimento.

Ma c'è un altro aspetto di questo disegno di legge che, a dire la verità, mi lascia un po' turbato: mi domando cioè perchè l'istituzione di questa nuova laurea viene limitata all'Università di Roma e al Politecnico di Torino? Evidentemente, perchè queste due facoltà già camminano su questa strada e, così, si spiega pure che questo disegno di legge entri in vigore dall'anno accademico 1961-62. Dobbiamo pensare che queste due facoltà hanno già insegnato in questo senso in previsione che poi avvenisse il riconoscimento ufficiale; senonchè, quando si fa una legge mi pare che questa debba cercare di essere la più universale possibile. Non sarebbe stato meglio stabilire le condizioni alle quali debbono rispondere i singoli Istituti universitari per potere istituire il corso di ingegneria aerospaziale? In questo momento, evidentemente, si sarebbero trovati in quelle condizioni solo quelli di Roma e di Torino, ma poi, a breve scadenza di tempo, molto probabilmente si sarebbero potute allineare anche altre serie università. Accadrà invece certamente, che, altre sedi universitarie comincino silenziosamente a

prepararsi per poi chiedere il riconoscimento; questo mi pare veramente strano e vorrei, pertanto, in proposito un chiarimento da parte del relatore.

LUPORINI. Si tratta di una materia lontana dalle mie competenze e dai miei studi e, per quanto abbia ascoltato con molta attenzione la relazione svolta brillantemente dal senatore Bertola, debbo dire che essa non mi ha liberato da quelle perplessità che avevo sul disegno di legge in esame, anzi le ha un po' accresciute.

In che cosa consistono queste perplessità? Esse sono state anche confermate adesso dall'intervento del senatore Monaldi e si basano innanzitutto sul fatto che si viene a dare una doppia laurea in uno stesso indirizzo fondamentale quale è quello degli studi di ingegneria. Ora, questo è un fatto che sconvolge completamente l'ordinamento universitario del nostro Paese e lo sconvolge in una direzione che fa sorgere molti dubbi. Se si fosse trattato, come ha accennato il senatore Monaldi, di specializzazione così come avviene per altri settori, questa perplessità non l'avrei. Io credo che non si tratti di una cosa soltanto formale; la questione dei titoli nel nostro Paese non la possiamo considerare così superficialmente da passarci su allegramente; la corsa al titolo, spesso, incide negativamente proprio sulla preparazione sostanziale.

L'altro punto che mi lascia molto in dubbio è relativo al fatto che i laureati in ingegneria aeronautica, secondo il nuovo ordinamento, possano conseguire questa seconda laurea nel solo giro di un anno. Benchè sia chiaro che i laureati in ingegneria aeronautica nella loro preparazione avranno alcune posizioni di vantaggio rispetto ai laureati in altri corsi di ingegneria, tuttavia chi ha una certa esperienza di vita universitaria sa che, qualunque sia la preparazione, in un anno di specializzazione si conchiude ben poco; secondo me, non si può, nel solo giro di un anno, esaurire tutto in modo tale da garantire una seria preparazione.

Come dicevo, questo dubbio mi è stato accresciuto dalla relazione, quando ho sentito che il primo anno è dedicato agli studi

tecnici, il secondo anno agli studi pratici; allora, quelli che hanno la laurea in ingegneria aeronautica in che senso dirigeranno i loro studi nel solo anno a disposizione? Per queste ragioni non sono persuaso e, come dicevo, la relazione non ha fugato, anzi ha accresciuto le mie perplessità.

Riconosco e mi rendo conto della serietà dei motivi — e in questo mi permetto di non concordare con il senatore Monaldi — per la limitazione all'Università di Roma e al Politecnico di Torino, perchè mi sembra che si possa, anche come uomini della strada, rispetto a questi studi specializzati, arrivare con una certa sicurezza alla conclusione che, proprio perchè si tratta di studi particolarmente specializzati, non possiamo pretendere che si svolgano in tutte le facoltà di ingegneria.

Pure per le altre discipline credo che sarebbe opportuno che le varie facoltà per i corsi di specializzazione si differenziassero tra di loro, perchè non si può pensare che in ogni università ci siano tutte le specializzazioni e, nello stesso tempo, che queste specializzazioni abbiano il livello desiderato.

Quindi su questo secondo punto non ho riserve da fare, e non ne avrei nemmeno sulla sostanza del disegno di legge; le ho solo sul fatto del doppio titolo dottorale nello stesso corso di studi fondamentali e poi per quanto concerne il corso di laurea da svolgersi nel solo giro di un anno per i laureati in ingegneria aeronautica.

MACAGGI. Tengo a dichiarare che sottoscrivo in pieno i rilievi già fatti dal senatore Monaldi ed anche le riserve espresse dal senatore Luporini. In fondo, anche a me fa meraviglia che si voglia creare una nuova laurea per degli ingegneri che hanno già fatto il corso di ingegneria aeronautica, solo per dare loro un altro titolo. Mi pare che non si giustifichi un nuovo titolo di laurea, ma semmai una specializzazione, in quanto l'ingegneria aerospaziale è una specializzazione dell'ingegneria aeronautica, anche se dal punto di vista scientifico esse siano un po' diverse.

Ma, a parte questo e prima ancora di questo, vorrei ricordare come nella nostra

Commissione, anche recentemente, abbiamo avanzato riserve sui disegni di legge concernenti la modificazione degli ordinamenti universitari prima che questi fossero riformati nel loro complesso; in parole povere, ci siamo sempre opposti a delle posizioni precostituite per una determinata facoltà e per una determinata disciplina, rispetto a quello che sarà il riordinamento didattico universitario in base alle norme che, ci auguriamo, verranno presto.

Sotto questo punto di vista, riconosco, che il disegno di legge in esame presenta un aspetto un po' diverso, perchè su di esso il Consiglio superiore ha già espresso il suo parere e vi è quindi una garanzia maggiore rispetto agli altri disegni di legge; però resta sempre la riserva fondamentale, quella cioè di attenerci alle norme che saranno dettate in un secondo tempo e per questa ragione, per questo motivo almeno di prudenza, che a mio modo di vedere deve essere mantenuto, mi asterrò dalla votazione.

BERTOLA, *relatore*. Il senatore Monaldi ha fatto, se non erro, due obiezioni.

La prima, che è stata ripresa anche dal senatore Macaggi, è la seguente: perchè queste Scuole, invece di essere soltanto di specializzazione, rilasciano una seconda laurea?

Desidero far notare che le Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino esistono dal 1926, e da allora hanno sempre rilasciato un titolo di laurea, cioè una seconda laurea. Infatti, dal 1926 ad oggi chi voleva laurearsi in ingegneria aeronautica doveva già possedere la laurea in ingegneria industriale, doveva quindi iscriversi a queste Scuole, e frequentarle per un anno seguendo i loro programmi.

Sotto questo aspetto, pertanto, noi non innoviamo: queste Scuole hanno sempre rilasciato una seconda laurea, e l'hanno rilasciata proprio perchè si sentiva l'esigenza di una laurea in ingegneria aeronautica, non esistendo di fatto nelle nostre università una apposita sezione per tale specializzazione, benchè fin dal 1939 vi fosse una legge *ad hoc*. Evidentemente queste Scuole, per poter rilasciare una seconda laurea, hanno

modificato il loro ordinamento secondo lo sviluppo del progresso scientifico.

La seconda obiezione del senatore Monaldi è la seguente: perchè prendere in considerazione soltanto queste due Scuole e non altre? Una legge dovrebbe avere il carattere più universale possibile.

La risposta a tale obiezione è anche più facile. Anzitutto è indubbio che, per poter organizzare questi studi con la serietà e con il tenore scientifico desiderati, occorrono degli impianti di primo ordine e altamente costosi, e inoltre degli insegnanti che siano già preparati per tali corsi. Ora, sino ad oggi tali requisiti li hanno soltanto le Scuole di Roma e di Torino. Evidentemente nulla impedisce — e possiamo far voti in questo senso — che altre facoltà di ingegneria giungano ad avere gli insegnanti adatti e tutto il materiale necessario. Ma quando ciò si verificherà il potere legislativo potrà sempre predisporre un altro disegno di legge che riconosca il diritto di rilasciare una seconda laurea anche ad altre facoltà.

Oggi la laurea in ingegneria aeronautica si consegue dopo cinque anni di studi, e non dopo cinque anni più uno come è avvenuto dal 1926 al 1960, perchè la scienza aeronautica è diventata quasi una scienza classica e si è inserita nel normale corso di studi della facoltà di ingegneria industriale, costituendone una delle quattro sezioni.

L'obiezione più importante che ha sollevato il senatore Luporini credo sia questa: perchè i laureati in ingegneria aeronautica avranno il diritto di ottenere una seconda laurea soltanto dopo un altro anno di studio quando la materia in questione, per la sua complessità, comporterebbe un periodo di studio molto più lungo?

Sotto un certo aspetto questa è una obiezione che può avere il suo fondamento, ma qui siamo nel campo dell'opinabile per quanto concerne gli anni che possono essere necessari per il completamento di questi studi. Debbo dire però, a parziale se non a totale giustificazione, che fino ad oggi i laureati in ingegneria industriale potevano, con un solo anno di studio, ottenere una seconda laurea in ingegneria aeronautica.

Potremmo allora anche discutere se era opportuno che gli studi di base di ingegneria industriale permettessero, con un solo anno di studio supplementare, di ottenere una seconda laurea in ingegneria aeronautica. Come ripeto, si tratta di materia opinabile, anche perchè siamo ancora in una fase sperimentale. L'esperienza potrebbe domani suggerire di portare il periodo di studio, per conseguire la seconda laurea, a due anni o anche più. Non dimentichiamo però che gli ingegneri che si apprestano a conseguire la laurea in ingegneria aerospaziale hanno già fatto cinque anni di studi, e che ne imponiamo loro altri due (soltanto a una parte di essi ne imponiamo uno solo). Mi sembra che 6 o 7 anni di studi siano un periodo abbastanza elevato.

L'ultima obiezione è quella del senatore Macaggi, il quale non è entrato nel merito della legge ma ha detto che, essendoci noi proposti di esaminare nel suo complesso la riforma universitaria, non pare opportuno prendere ora in esame un disegno di legge che ne affronta soltanto un aspetto.

Dirò anzitutto che questo disegno di legge, dal punto di vista dell'*iter* — e il senatore Macaggi lo ha riconosciuto — ha seguito la procedura più ortodossa possibile: iniziativa ad opera dei tecnici competenti, nomina di una Commissione, parere del Consiglio superiore, parere di tutte le Facoltà di ingegneria. Sotto questo aspetto credo si sia adoperata la massima cautela.

Perchè dunque è opportuno esaminare adesso il provvedimento, invece di aspettare la riforma complessiva? Credo che la risposta sia ovvia: è lo sviluppo scientifico che spinge in questo senso. Inoltre vi è stata la riforma dell'ordinamento delle Facoltà di ingegneria del 1960, che ha indotto il Ministero e il Consiglio superiore ad affrettare i tempi per quanto riguarda questo particolare settore.

BARBARO. Pur essendo sempre perplessa quando si tratta di riforme che riguardano gli studi, e specialmente gli studi universitari, non posso non vedere l'utilità di questo disegno di legge, soprattutto in considerazione dell'enorme sviluppo dei tra-

sporti che ha veramente rivoluzionato il mondo.

Io ho sempre chiamato tale sviluppo la « rivoluzione dei trasporti », una delle più grandi e feconde rivoluzioni, se non addirittura la più grande e feconda, che abbiano contribuito a trasformare l'umanità. Tale rivoluzione cominciò quando, per divina intuizione, si creò il primo motore a vapore, ed ora si è giunti ai collegamenti spaziali. Non sappiamo dove arriveremo e cosa avverrà in futuro, ma certamente l'umanità sarà ancora trasformata e saranno trasformati i rapporti tra i popoli.

Di fronte alle nuove applicazioni di carattere spaziale, si presenta la necessità di seguirne, per mezzo della scienza, gli sviluppi, imprevedibili e indefiniti. A questo riguardo, anzi, mi piace ricordare che io ho proposto che, oltre a farsi una commissione di studio nell'ambito nazionale, si dia ai nostri addetti culturali, nelle nostre ambasciate, l'incarico di seguire ciò che avviene in tutte le università più importanti del mondo, in modo di sapere che cosa si fa negli altri Paesi e di poterci mettere al passo con quelli più progrediti.

Insisto ancora su questo concetto, e mi auguro che il Ministero lo concretizzi mobilitando permanentemente — non eccezionalmente — tutti gli addetti culturali che si trovano nelle nostre ambasciate.

Se avessimo maggiori elementi per quanto riguarda ciò che è stato fatto negli altri Paesi, saremmo ora più tranquilli nell'approvare questo disegno di legge.

Comunque, malgrado le perplessità che in noi può suscitare, non possiamo non accettare questo provvedimento che certamente non fa che seguire, sia pure a distanza, ciò che avviene negli altri Stati. Approviamolo, pertanto, senza fare delle riserve, e auguriamoci di poter giungere a perfezionare i nostri istituti per raggiungere il livello dei Paesi più progrediti del mondo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha presentato questo disegno di legge, quindi non può non raccomandarlo all'approvazione della Commissione.

Risulta anzitutto evidente, dal fatto stesso della presentazione di questo provvedimento, che il Governo ha seguito e segue, come del resto credo faccia la parte intellettualmente più eletta del popolo italiano, col più vivo e ansioso interesse il lavoro che i più insigni scienziati italiani svolgono nelle università e fuori per far sì che il nostro Paese possa riguadagnare quel terreno che, purtroppo, è stato perduto in anni recenti, e riprendere quindi le sue gloriose tradizioni, allineandosi con i Paesi più progrediti sul piano tecnico e scientifico.

Sotto questo punto di vista il Governo è lieto di poter sottolineare, con la presentazione di questo disegno di legge, l'attività delle due Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e di Torino che, come è stato largamente illustrato dall'onorevole relatore, non da oggi svolgono la loro attività.

Precedentemente le varie Facoltà di ingegneria rilasciavano delle lauree in ingegneria industriale. Anche quando gli allievi provenivano dalla sotto-sezione aeronautica, la laurea era sempre in ingegneria industriale, mentre le Scuole di Roma e di Torino rilasciavano, dopo un ulteriore corso di studi, la laurea in ingegneria aeronautica. In seguito alla riforma del 1960-61, tutte le Facoltà di ingegneria rilasciano lauree in ingegneria aeronautica, cioè lauree che hanno la stessa denominazione della laurea che rilasciavano le Scuole di Roma e di Torino.

Cosa si può fare, allora? Si debbono forse eliminare queste due Scuole? Credo che non sarebbe opportuno, poichè si tratta di Scuole altamente specializzate.

Di fronte a questa situazione, il Ministero ha ritenuto opportuno sentire il parere delle stesse Facoltà di ingegneria; pertanto fu costituita, nel 1960, una commissione nella quale erano rappresentate la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, col professor Nobile, il Politecnico di Torino col rettore, professor Capetti, la Facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo col preside, professor Rubino la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, col professor Finzi, la Scuola di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma col preside, professor Broglio, e la Facoltà di ingegner-

ria dell'Università di Pisa, col professor Lazzarini.

Come vedono pertanto gli onorevoli senatori, il Ministero ha costituito una commissione altamente qualificata e largamente rappresentata che, all'unanimità, presentò, nel novembre del 1960, una relazione che poi fu sottoposta al Consiglio superiore ed ebbe l'approvazione di questo massimo organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione.

Da questi studi e da questi pareri è scaturito il disegno di legge che adesso viene presentato alla vostra approvazione e che segna un allineamento delle Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e di Torino su nuove posizioni scientificamente e tecnicamente avanzate, dopo che tutte le altre Facoltà di ingegneria si sono portate su una posizione più avanzata acquistando la possibilità di rilasciare la laurea in ingegneria aeronautica.

Sono queste le ragioni per le quali il Governo si permette di raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

DONINI. A nome dei miei colleghi, vorrei pregare la Commissione di permettere un ulteriore esame di questo disegno di legge concedendo un rinvio della discussione del medesimo.

Nessuno mette in dubbio l'importanza di queste Scuole; sarebbe persino ridicolo, da parte nostra, iniziare qui una discussione su questo punto. Però mi pare che il disegno di legge abbia il suo punto debole nel secondo comma dell'articolo 3 che recita: « Al termine degli studi le Scuole rilasciano la " laurea in ingegneria aerospaziale " ».

Si tratta di un grosso problema, che investe tutta la questione delle scuole di specializzazione proprio in un momento in cui si fa uno sforzo, nel campo dell'istruzione superiore, contro la tendenza alla moltiplicazione dei titoli di laurea e per rivedere anche il problema dello sdoppiamento dei titoli.

In tale situazione mentre mi pare che sia da commendare la decisione di aver istituito il corso di laurea in ingegneria aeronau-

tica in tutte le facoltà di ingegneria, mi pare che non si possa vedere favorevolmente questa nuova laurea, conseguita un anno o due dopo la prima, proprio nel momento in cui tutto il problema dell'istruzione superiore è in discussione.

Preferirei pertanto che si concordasse un rinvio della discussione; altrimenti noi saremmo costretti a presentare formale richiesta di rimessione in Assemblea.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È chiaro che se si profila la possibilità di una rimessione in Assemblea, io non posso che associarmi alla richiesta di un rinvio della discussione, poiché, in verità, non vedo volentieri l'allontanarsi a tempo indeterminato della possibilità di sistemare queste Scuole, tanto più che tale sistemazione è stata suffragata, come è stato detto, dal parere unanime del Consiglio superiore e di tutte le Facoltà di ingegneria, che oggi operano nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda la questione della seconda laurea, desidero sottolineare che non si tratta di una innovazione, perchè in realtà le Scuole di Roma e di Torino hanno dato sempre una seconda laurea in ingegneria. In fatto di lauree qui non si limita ma neppure si moltiplica; si mantiene lo *status quo*.

La situazione antecedente era questa: le facoltà di ingegneria che avevano la sezione industriale, e in tale sezione una sotto-sezione aeronautica, erano abilitate a dare, anche agli studenti che avessero frequentato la sotto-sezione aeronautica della sezione industriale, la laurea in ingegneria industriale, laddove invece le Scuole di Roma e di Torino davano, a coloro che già avevano conseguito la laurea in ingegneria industriale, una nuova laurea in ingegneria aeronautica.

In seguito alla riforma del 1960-61, tutte le facoltà di ingegneria sono state abilitate a dare una laurea che, per coloro che hanno seguito l'indirizzo aeronautico, si chiama laurea in ingegneria aeronautica. Si potrebbe anche dire laurea in ingegneria industriale-aeronautica. La laurea in ingegneria industriale, che prima era un termine gene-

rico, ha avuto adesso quattro specificazioni, fra cui appunto quella aeronautica.

Attualmente, quindi, la laurea in ingegneria aeronautica non viene più data soltanto dalle Scuole di Roma e di Torino, ma da tutte le facoltà di ingegneria. È per tale motivo che, col disegno di legge in esame, si propone di mutare la denominazione della seconda laurea che rilasciano le Scuole di Roma e di Torino. Si tratta, in sostanza, di una questione di nome.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta di rinvio che è stata fatta, mi pare che non vi siano chiarimenti ai quali non si sia esaurientemente risposto.

Quanto all'obiezione che con questo disegno di legge si andrebbe contro la tendenza, che si è affermata, a restringere il numero dei titoli, debbo dire che su questo punto non siamo in grado di dare dei chiarimenti, e non potremmo darne neppure fra sei mesi.

L'unica cosa che posso ripetere, per quanto riguarda l'argomento specifico in discussione, è che con questo disegno di legge non si vuole creare un nuovo titolo di laurea. Queste Scuole già davano una seconda laurea; se ora si approverà questo provvedimento, continueranno a darla, ma con una dizione alquanto modificata che risponde naturalmente ai recentissimi indirizzi della tecnica e della scienza.

LUPORINI. Il Sottosegretario Magri ha detto che sono stati dati tutti i chiarimenti.

Sommessamente vorrei far rilevare che i chiarimenti dati non hanno rimosso le nostre difficoltà. La prima difficoltà è quella relativa alla moltiplicazione delle lauree, e non starò a riprendere tale argomento; l'altra concerne il corso di laurea in un anno solo, almeno per una categoria di ingegneri. Ora, tale situazione esiste anche in altri campi — ad esempio, i laureati in lettere dopo un anno possono laurearsi anche in filosofia, e viceversa — e dà pessimi risultati.

Noi chiediamo pertanto un rinvio della discussione di questo provvedimento alla ripresa dei lavori, onde avere il modo di in-

formarci presso dei tecnici e di avere quegli elementi di giudizio che oggi non abbiamo. In relazione a tali informazioni potremo poi determinare il nostro atteggiamento.

DONATI. Dato che il provvedimento ha efficacia dall'anno accademico 1961-62 ho l'impressione che ci sia una certa urgenza per quei giovani che stanno per concludere gli studi.

LUPORINI. Non esiste nessun diritto acquisito.

DONATI. Chi ha frequentato da quest'anno, ha frequentato una scuola che rilascia una laurea la quale, si chiama purtroppo nello stesso modo di quella già conseguita, ma che costituisce una seconda laurea, perchè, se non si approva questo disegno di legge, in base alla vecchia legge si deve rilasciare un'altra laurea in ingegneria aeronautica.

MACAGGI. Confesso di non essere informato a fondo e, pertanto, vorrei sapere se le modifiche degli ordinamenti delle Facoltà di ingegneria sono già in vigore.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono in vigore dall'anno accademico 1960-61.

PRESIDENTE. Dinanzi alla proposta del senatore Donini non possiamo andare oltre e discutere ancora sul merito del disegno di legge. La questione che ora si pone è la seguente: dobbiamo, o non dobbiamo rinviare?

DONATI. Vorrei pregare il senatore Donini di aderire al rinvio della discussione a venerdì prossimo e, intanto, in questi due giorni, di assumere quelle informazioni che possano tranquillizzare le preoccupazioni che sono state espresse dalla sua parte, e che, del resto, sono anche legittime. Rinviare alla ripresa dei nostri lavori, così come era stato proposto, mi sembra francamente un po' esagerato, perchè si-

gnificherebbe recare un danno ai giovani che frequentano questi corsi.

PRESIDENTE. Mi sembra che il consiglio del senatore Donati sia il più saggio.

DONINI. Non abbiamo alcuna difficoltà a rinviare anche a venerdì prossimo, ma sarà molto difficile in due giorni assumere delle informazioni.

DONATI. Potete chiedere informazioni alle varie università e potrete forse superare queste vostre perplessità.

DONINI. D'accordo, ma come dicevo, sarà impossibile svolgere questa indagine in due giorni; credo che sarebbe difficile anche allo stesso Ministero in così breve spazio di tempo!

PRESIDENTE. Restiamo allora intesi che, nel caso il senatore Donini riuscisse ad avere entro due giorni le informazioni necessarie, riprenderemo la discussione venerdì prossimo, in caso contrario, si riproporrà un altro rinvio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari ed altri: « Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini » (2006)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari, Baldini, Genco e Battaglia: « Contributo annuo a favore del Centro di studi salentini »

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1953 sorse in Lecce, con l'adesione delle tre Province salentine, Lecce, Brindisi e Taranto, e di altri Enti, il Centro di studi salentini che venne

eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1956, n. 1650.

Il Centro di studi salentini, con sede a Lecce e sezioni in Brindisi e Taranto, ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca e l'illustrazione scientifica delle civiltà espresse dalla Terra d'Otranto nella sua millenaria vicenda. A tal fine, negli otto anni della sua esistenza, pur privo di ogni aiuto governativo, ha organizzato congressi internazionali, convegni e simposi su particolari materie (protostoria, archeologia, linguistica), mostre, corsi di alta cultura. Ha inoltre dato vita ad una propria rivista, finora semestrale, « Studi salentini », che ha ormai raggiunto autorità internazionale, ed ha tre serie editoriale: l'una, degli « Scrittori salentini » in edizione critica (e in essa sono già apparse opere del Galateo, del De Giorgi, del De Simone, di Pietro Palumbo); un'altra di « Monografie e contributi » (e sono stati pubblicati, in questa, volumi di Mario Bernardini, Rodolfo De Mattei, Aldo Vallone), e in occasione del centenario dell'unità d'Italia, la raccolta « Contributi alla storia del Risorgimento salentino », con scritti di V. Franchini, P. F. Palumbo, M. Scardia, F. Stampacchia, A. De Bernart e il regesto dei documenti processuali relativi ai patrioti salentini sino all'unità d'Italia); una terza di « Monumenti », aperta dalla classica opera di G. Morosi su « I dialetti di Terra d'Otranto ».

Il Centro di studi salentini, che ha sede attualmente nel palazzo dell'Università, sarà fra poco trasferito in una sede più degna, il rinascimentale palazzo Adorni.

Oltre ai libri e alle collezioni correnti, il Centro detiene la biblioteca, avuta in dotazione, di Francesco Ribezzo, l'insigne giottologo scomparso nel 1952.

Recente iniziativa del Centro è l'istituzione, d'accordo con gli archivi di Stato, di una « Scuola di paleografia, archivistica e scienze ausiliarie della storia ».

Presso il Centro, ha anche sede la sezione di Lecce della Società di storia patria della Puglia, sempre ai sensi dello Statuto.

Il Centro i cui organi sono il Consiglio di amministrazione, costituito dai rappresen-

tanti delle tre Province salentine, nonché delle tre Direzioni generali interessate del Ministero della pubblica istruzione e del Capo dell'Ufficio centrale archivi di Stato; ed Comitato scientifico, costituito dai più noti studiosi delle discipline verso cui è diretta l'attività dell'istituto, pur contraendo al minimo tutte le spese, ha bisogno di poter contare annualmente su un minimo di 12 milioni (corrispettivo, oggi, nel continuo crescere delle spese di stampa, appena della pubblicazione trimestrale della rivista, degli atti dei Congressi, di tre o quattro volumi delle collezioni scientifiche), e ciò solo perchè non ha spese di personale e i soli compensi previsti sono quelli, assai modesti, per la collaborazione scientifica.

Talchè, rappresentando tutti gli enti partecipanti al Centro, finora, un apporto di 2 milioni annui, occorre, per non limitare ulteriormente l'azione del Centro, e consentire invece un adeguato sviluppo dell'attività — tanto apprezzata — cui il Centro ha dato vita, che venga al Centro concessa con apposita legge, una congrua dotazione annua, come già si è fatto per altri consimili Enti.

Non ho altre notizie da darvi, ma abbiamo qui la fortuna di avere il signor Presidente il quale ha ricevuto dei documenti, che io avevo chiesto e che non mi sono arrivati in tempo, e quindi potrà egli stesso dirci qualcosa di meglio circa questo Centro. Il disegno di legge è semplicissimo, composto di due articoli: nel primo si chiede appunto un contributo da parte dello Stato sotto forma di una dotazione annua di lire 10 milioni a partire dal 1° luglio 1962; nel secondo, si indica la maniera con cui far fronte a questo onere di 10 milioni annui. Credo che per un'opera siffatta si possa accedere a tale richiesta e, pertanto, raccomandando all'approvazione della Commissione il presente disegno di legge.

D O N A T I. Apprezzo altamente la finalità del disegno di legge in relazione all'attività finora svolta da questo Centro di studi salentini; devo però fare notare che il sistema di procedere attraverso leggi particolari per iniziative che hanno riscontro, io

credo, in tutte le regioni d'Italia e che, a qualsiasi regione appartengano, hanno di fronte allo Stato gli stessi diritti, in quanto svolgono la stessa funzione di diffusione della cultura, non sia il migliore.

Personalmente, per esempio, conosco molto bene una « Società di studi romagnoli » che vive da 12-13 anni, con una serie di pubblicazioni le quali, almeno le prime, oggi sono reperibili ad altissimi prezzi solo in antiquariato, che ha la collaborazione di studiosi di diverse parti del mondo e che, praticamente svolge una attività analoga a quella del Centro di studi salentini. È chiaro che se invece di me romagnolo parlasse un ligure o un altro, troveremmo in ogni zona e in ogni regione iniziative di questa natura meritevoli del massimo incoraggiamento.

Ora, io non sono per eludere il problema, ma per chiedere al Ministero se non ritenga opportuno passare da questa formulazione particolare ad una generale e disporre una certa cifra da distribuire equamente in rapporto alle iniziative e all'importanza che queste Società, questi Enti, con indirizzi esclusivamente culturali, hanno nella vita culturale del nostro Paese in modo da evitare sperequazioni e, in sostanza, una serie di leggi che inevitabilmente ciascuno di noi dovrebbe presentare, ove venisse approvata questa oggi al nostro esame.

Quando abbiamo parlato dell'Ente per le Ville venete, qui è stata prospettata la stessa esigenza, si è cioè manifestata la necessità di una legge che tenesse conto delle richieste di tutta l'Italia. Con il presente disegno di legge ci mettiamo su una strada che condurrà ciascuno di noi a presentare disegni di legge e così dovremo ritornare numerose volte sulla materia. È giusto questo modo di procedere?

Vorrei aggiungere ancora: oltre a queste società che hanno interessi vasti, perchè vanno dalla preistoria all'archeologia, all'arte, alla storia vera e propria, cioè a tutti gli aspetti della cultura di una determinata regione, esiste poi una serie di altri istituti benemeriti della cultura italiana. Per esempio, penso alle deputazioni di « Storia patria », alla serie veramente monumentale di studi in campo storico che i singoli istituti re-

gionali creano e che si trovano oggi in condizioni finanziarie anormali; che non possono continuare la loro attività, devono ridurre la periodicità delle loro riviste perchè non sono in grado di far fronte alle necessità.

Mi pare insomma che non si debba esaminare il problema di fronte alla particolare esigenza di una singola mezza regione — perchè qui non si tratta neanche di una regione — ma che si debba esaminarlo alla luce di questa esigenza generale della cultura italiana. Direi, pertanto, che si potrebbe o trasformare, in accordo con il Ministero, questo disegno di legge in un progetto di legge organico che preveda un apposito stanziamento proporzionato ai vari istituti operanti in tutta Italia, oppure chiedere al Ministero stesso di predisporre con urgenza un apposito provvedimento che venga incontro a queste necessità.

Sul piano particolare debbo fare una sola osservazione. Qui è stata citata una serie di pubblicazioni, ma con due milioni annui questo Centro come ha potuto fare tante cose? Credo che con quella cifra si possa arrivare appena ad una rivista semestrale, perchè noi, che pubblichiamo un fascicolo di 400-500 pagine annue, sappiamo che esso praticamente ci viene a costare tre-quattro milioni.

PRESIDENTE. Certo hanno fatto miracoli! Nella relazione si dice, infatti, che il Centro ha bisogno di poter contare annualmente su un minimo di 12 milioni.

DONATI. Ma finora la sua attività si è svolta con 2 milioni e mi domando: che cosa può aver fatto con questa cifra? Ora, dico, è giusto che lo Stato intervenga ma è giusto che queste iniziative, le quali hanno carattere locale, abbiano un contributo dello Stato proporzionato a quello che hanno da parte locale.

È questa dunque l'impressione che risevo dal disegno di legge in esame: ne apprezzo altamente lo scopo, ma vorrei che fosse raggiunto con quella visione organica e unitaria che è necessaria.

CARISTIA. Onorevoli colleghi, bene ha fatto il senatore Donati a considerare la

materia di questo disegno di legge dal punto di vista generale, perchè è certo che, se si provvedesse in maniera organica e con un intervento diretto in sede di Ministero ai vari centri di studio, si farebbe opera altamente meritoria.

Mi pare però che per queste considerazioni non si debba respingere il disegno di legge che riguarda il Centro di studi salentini, per la semplice ragione che tale istituto ha dato segni di grande vitalità e ha dato un contributo molto notevole alla cultura regionale e alla cultura del Paese in generale.

Stando così le cose, io credo che non si possa rispondere negativamente al provvedimento in esame che rappresenta una proposta concreta. Se ne verranno altri si vedrà se sarà il caso di insistere presso il Ministero affinché venga attuata la linea di condotta che giustamente ha indicato il collega Donati; ma, oggi come oggi, io non mi sento di respingere questa proposta. Preghe- rei pertanto i colleghi di voler votare favorevolmente sul disegno di legge.

BERTOLA. In linea generale, io sono favorevole a che il Governo aiuti questi centri di studi che nascono per iniziativa degli studiosi di questioni locali.

Mi rende perplesso però in questo caso, e non lo nascondo, il fatto che il contributo delle tre provincie sia di due milioni annui appena. Siamo sinceri: è molto poco per chiedere altri dieci milioni annui allo Stato. Io capirei che le provincie dessero complessivamente, poniamo, un contributo di dieci milioni, e ne chiedessero altri cinque allo Stato. Ma qui vi è un rapporto da due a dieci.

È logico che al collega Donati sia venuto spontaneo chiedersi come ha fatto questo Centro a svolgere la sua attività con due milioni annui. Ha fatto miracoli, si è detto; ma i miracoli li fanno solo i santi!

PRESIDENTE. Quando lei vedrà le pubblicazioni di questo istituto, mi darà ragione.

BERTOLA. Non è che io non creda all'attività svolta dal Centro; non credo che

l'abbia potuta svolgere con due milioni. Se così fosse, verrebbe la tentazione di andare a pubblicare tutti i libri nella regione salentina!

Come ho detto, vedo con molto favore il fatto che lo Stato aiuti le iniziative locali, ma da parte degli enti locali vi deve essere un certo sforzo che dimostri la loro partecipazione. Sarebbe troppo comodo creare un ente e poi affidarlo allo Stato perchè lo mantenga.

PRESIDENTE. Faccio notare che, per quanto concerne altri enti di studio, già abbiamo preso delle decisioni in questo senso. Se vogliamo fermarci per sempre, la Commissione lo dica.

CARISTIA. Restando sul terreno concreto, vorrei far osservare al collega quel che succede attualmente, in pratica. A rigore ci si aspetterebbero dei contributi notevoli da parte degli enti locali per queste opere che hanno grandi benemerienze per quanto riguarda la cultura regionale ed anche nazionale. Ma in realtà questi contributi vengono dati in tutte le regioni in una misura molto modesta, e noi non potremo mutare questo fatto.

Citerò l'esempio di Catania, dove abbiamo la Società per la storia patria che cura delle pubblicazioni notevoli. A Catania vi sono due grandi istituti come la Cassa di risparmio e una sezione importantissima del Banco di Sicilia; ebbene, se vi dicessi quali contributi danno questi enti per la cultura regionale, restereste molto meravigliati.

Noi non abbiamo modo di sollecitare l'attenzione di tali istituti, non abbiamo modo di costringere questi o altri enti a dare il contributo che dovrebbero e potrebbero dare.

Stando così le cose, si aspetta dal Ministero, da qualche iniziativa privata o da qualche piccolo disegno di legge, come quello in esame, quel maggiore contributo che giunga a risollevarle le sorti degli enti culturali locali abbandonati in parte dai conterranei.

Io direi di approvare intanto questo disegno di legge, che va incontro a delle necessità che realmente esistono. Se poi ne sa-

ranno presentati degli altri, vedremo se sarà il caso di approvarli o meno.

LUPORINI. Debbo anzitutto confessare la mia ignoranza perchè non conosco il Centro di studi cui fa riferimento il disegno di legge in esame. Conosco invece il Centro di studi romagnoli perchè ho avuto dei maestri e degli amici che vi hanno collaborato.

Ritengo, in linea generale, che lo sforzo che si può fare per aiutare gli studi locali sia sempre lodevole poichè tali studi, se fatti seriamente, hanno un'enorme importanza per la cultura nazionale

Nel caso specifico, un elemento molto serio è per me l'avallo del senatore Caristia il quale, oltre ad essere un uomo politico, è uno studioso molto serio.

Anch'io sono rimasto colpito dalla disparità rilevata dal senatore Bertola tra i due milioni dati dalle provincie e i dieci che vengono richiesti allo Stato, e non so se da parte di questi enti locali si faccia un sufficiente sforzo di buona volontà. Bisogna però tener presente anche il fatto che vi sono regioni ricche e regioni povere; certo il Salentino non e la Romagna.

Tutto sommato, io sarei favorevole ad approvare il disegno di legge in esame o, caso mai, a chiedere un rinvio; non mi sentirei comunque di creare una preclusione al suo *iter* respingendolo senz'altro.

PRESIDENTE. Se diciamo di no a questo Centro di studi, dobbiamo dire di no a tutti, e non so come si possa prendere una simile decisione che implica un giudizio molto sommario su argomenti che non sono ancora al nostro esame.

Capirei piuttosto che la Commissione facesse una proposta di riduzione del contributo.

DE LUCA. Il Presidente della nostra Commissione è al corrente dell'attività culturale del Centro in oggetto, e abbiamo sentito ciò che ha detto il relatore Tirabassi. Certo, se questo istituto culturale avesse fornito alla Commissione qualche maggiore elemento di giudizio, sarebbe stato meglio; ma, in ogni modo, si tratta di dieci milioni,

e credo non sia un grande contributo, benchè annuo.

ZACCARI. Desidero associarmi ad altri colleghi nel ribadire le perplessità cui dà luogo questo disegno di legge.

È giusto infatti che le attività locali in favore della cultura siano in ogni modo aiutate; però bisogna ricordare che, oltre al Centro di studi salentini, vi sono tanti altri centri di cultura, in ogni regione d'Italia, che avrebbero altrettanto bisogno di aiuto. Ora, io vorrei sapere come verrebbero accolti dalla Commissione i provvedimenti che noi eventualmente presentassimo in futuro a favore di altri istituti.

Negli anni passati io mi interessai dell'Istituto internazionale di studi liguri, che opera nella mia regione, e il Ministero, al quale mi ero rivolto, mi disse che non esisteva nel bilancio un capitolo apposito col quale si potesse venire in aiuto di quello istituto.

Io mi rivolgo ora alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario per sapere se non potrebbe il Ministero istituire nei bilanci futuri un capitolo a favore dei centri di studio, che svolgono una attività importante per la cultura e favoriscono l'interesse dei giovani per la storia, la linguistica, l'archeologia, eccetera.

LUPORINI. Vedo che nel Centro di studi salentini c'è anche una scuola di paleografia. Questo è un elemento di valutazione molto serio perchè abbiamo estremo bisogno di esperti in questa materia, anche a livello intermedio.

MONALDI. Onorevoli colleghi, desidero fare una proposta pratica, e nel farla mi richiamo a una discussione che si tenne in altra Commissione, presente anche l'amico Macaggi.

Si trattava, allora, di una richiesta di contributo per un'iniziativa culturale, per un congresso medico; ci si fece allora promotori di uno stanziamento nel bilancio del Ministero interessato in modo che il Ministero stesso, valutando le varie richieste ed anche il valore annuo delle varie iniziative, potesse

intervenire con premi di incoraggiamento, con aiuti, contributi, eccetera.

Intanto però in quella sede noi approvammo il contributo da dare al congresso che ne aveva fatto la richiesta.

La mia proposta vorrebbe essere allora la seguente. Noi potremmo approvare ora questo disegno di legge, anche perchè io ho constatato, essendo stato più volte nelle province salentine, che c'è un vero slancio di ricerca, c'è il desiderio e l'entusiasmo di operare nel campo della cultura. Se noi rimandassimo la soluzione del problema in esame ad una impostazione di ordine generale, creeremmo certamente uno stato di grave delusione nei promotori di questo lavoro.

Io pregherei pertanto vivamente la Commissione di appoggiare la attuale richiesta, ma contemporaneamente di invitare il Governo a fare un nuovo stanziamento sul bilancio della pubblica istruzione in modo che in futuro sia possibile dare dei contributi a tutte le iniziative di ordine culturale che possano sorgere o siano già sorte in sede locale.

MONETTI. Io mi associo ai colleghi nel riconoscere le benemeritenze veramente grandi di queste istituzioni locali di cultura, ma al tempo stesso debbo anch'io esprimere delle perplessità per il fatto che questi provvedimenti parziali, se danno grande soddisfazione a coloro che vengono a beneficiarne, creano delusioni e risentimenti in coloro che non ne beneficiano.

Ogni città, dobbiamo dirlo a nostro onore e a nostro conforto, ha le sue importanti iniziative dal punto di vista culturale. Anche la mia piccola città di Arezzo ha, per esempio, una importantissima manifestazione di canto polifonico vocale di carattere internazionale, che è quasi totalmente a carico degli enti locali e per la quale si debbono sostenere spese veramente grandi poichè vi partecipano artisti che giungono da ogni parte del mondo.

Sono anch'io dell'opinione che queste iniziative culturali debbano essere appoggiate e aiutate dallo Stato, laddove gli enti locali non siano in grado di sopportarne il carico;

però è bene che si provveda a ciò con uno stanziamento organico da parte del Ministero della pubblica istruzione, come è stato appunto proposto da alcuni colleghi.

TIRABASSI, *relatore*. Per le manifestazioni del tipo di quella di cui ha parlato il collega Moneti c'è un fondo speciale nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

MACAGGI. Noi tutti siamo convinti dell'utilità dei centri di studi locali perchè ne conosciamo l'attività attraverso le pubblicazioni. Tutti noi possiamo portare un esempio che potrebbe dar luogo a una richiesta analoga a quella in esame; io stesso potrei dire che a Genova esiste una secolare Accademia di scienze e lettere di grande importanza culturale, specialmente dal punto di vista letterario, che fa delle pubblicazioni annuali che richiedono grandi spese e che non riceve nessun contributo dallo Stato.

Come amministratore dello Stato, oltre che come legislatore, io mi domando dove andremmo a finire se richieste analoghe a quella in oggetto venissero domani avanzate da altri enti proporzionalmente alla loro importanza, che potrebbe anche essere superiore a quella del Centro di studi salentini. Noi ci troveremmo certamente di fronte a delle richieste globali che non so come potremmo fronteggiare.

Ricordo che, per un importantissimo congresso internazionale che organizzai a Genova nel 1955, mi rivolsi al Ministero e il Ministero mi diede mezzo milione di contributo, facendo già uno sforzo enorme!

Se accettiamo questo provvedimento, che obbliga lo Stato a dare dieci milioni annui al Centro di studi salentini, mi pare che creiamo un precedente piuttosto pericoloso. Sono anch'io dell'opinione che si debba comunque approfittare di questa occasione per richiamare il Ministero sulla necessità di stanziare in bilancio una somma che possa corrispondere alle esigenze di questo e di altri enti culturali.

Comunque, a parte le mie preoccupazioni, io non sono contrario a votare oggi un contributo per il Centro di studi salentini, ma

lo vedrei più volentieri come contributo per tre anni, ad esempio, abbastanza sostanzioso, così da alleggerire gli oneri che gravano sul Centro. Nel frattempo il Ministero potrebbe predisporre un adeguato stanziamento per dare un aiuto a tutte le iniziative culturali del nostro Paese.

LUPORINI. Noi saremmo d'accordo sullo stanziamento per tre anni...

DE LUCA. ... purchè, però il Governo si impegni a predisporre un fondo in bilancio per tutti i centri culturali.

ZACCARI. Dichiaro di essere d'accordo sulla proposta che ha fatto il collega Macaggi.

DI ROCCO. Normalmente i disegni di legge come quello in esame nascono per istanza degli amministratori di questi enti benemeriti. Chi si fa promotore della richiesta di contributo può seguire due vie: quella di chiedere al Ministero della pubblica istruzione un determinato contributo, e di sentirsi rispondere che, non essendovi nel bilancio una apposita voce, il contributo non si può dare, oppure quella di presentare un disegno di legge come questo, con la conseguenza di suscitare richieste analoghe.

Si può, certo, rivolgere, magari con un ordine del giorno, un invito al Governo affinché disponga uno stanziamento nel bilancio cui possano attingere questi benemeriti istituti di cultura onde poter proseguire la loro attività. Poichè però il Ministero dovrebbe nominare poi, ovviamente, una commissione col compito di esaminare di volta in volta le varie richieste, io penso che sia più opportuno che tale compito se lo assuma il legislatore; che quindi le richieste siano presentate come disegni di legge e sia la Commissione a decidere, relativamente all'importanza dell'ente che richiede il contributo, la somma da concedere.

Per quanto riguarda il problema particolare del Centro di studi salentini, la Commissione ha concordemente riconosciuto che si tratta di un ente benemerito che, con mezzi così scarsi, ha fatto delle pubblicazioni

ragguardevoli e ha promosso studi approfonditi di natura storica, etnologica, eccetera. D'altra parte, la Commissione mi sembra concorde anche nel riconoscere che il fatto che altri enti possano richiedere il contributo non ci dovrebbe trattenere dal concederlo intanto al Centro di studi salentini.

La proposta del senatore Macaggi mi pare sia molto opportuna. Io ne farei un'altra, anche per lasciare dei fondi a disposizione di altri enti che potrebbero in un prossimo domani chiedere il contributo: di lasciare il contributo per il Centro di studi salentini con carattere permanente, ma di ridurlo, per esempio, a cinque milioni.

Se con due milioni hanno potuto fare molto, tanto più potranno operare avendo a disposizione una somma maggiore. Noi porremo infatti a disposizione di questo ente sette milioni all'anno: i due che danno gli enti locali e i cinque che darebbe il Ministero.

Comunque, non ho nulla in contrario a recedere da questa proposta e ad accettare quella del senatore Macaggi.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di voler rispondere sul problema particolare del provvedimento in discussione e su quello di carattere generale, della opportunità cioè di istituire nel nostro bilancio uno stanziamento globale che serva a finanziare le iniziative più valide nel campo culturale.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi meraviglio, onorevole Presidente, per il fatto che si siano manifestate oggi in questa Commissione, di fronte a questo disegno di legge, tante diffuse perplessità che, invece, come ella notava, non si sono manifestate in occasioni recenti, quando abbiamo esaminato altri disegni di legge concernenti situazioni simili. Mi pare che la differenza stia in questo, che cioè, oggi ci troviamo di fronte ad una proposta di legge concernente un Centro per me benemerito, che però fino a questo momento non ha avuto un contributo statale, mentre le proposte precedenti, cui lei si ri-

feriva, riguardavano adeguamenti di contributi già concessi per legge a quelle istituzioni culturali.

Ora, debbo dire che anche il Governo si trova davvero perplesso di fronte a questa situazione. Quando si pensa, per esempio, che l'« Istituto lombardo di scienze e lettere » e l'« Accademia di scienze di Torino » hanno un contributo di tre milioni l'anno, voi dovete consentire che non si può non rimanere perplessi di fronte alla proposta attuale, secondo cui al benemerito « Centro di studi salentini » si dovrebbe dare un contributo di dieci milioni l'anno. Qui, naturalmente, nasce spontanea l'esigenza prospettata dal senatore Donati e da parecchi altri onorevoli colleghi, di disciplinare organicamente questa materia. Credo che non sia più possibile andare avanti così, con singole proposte di legge che prendono in considerazione situazioni particolari creando sperequazioni, sia in rapporto ad altre iniziative che non hanno alcun contributo statale, sia in rapporto ad altre che hanno contributi statali più modesti.

D'altra parte, mi pare che il rimedio non possa essere quello di stanziare in bilancio una somma, perché mi permetto di dire che in questo caso sarebbe affidato al Ministero un compito troppo delicato e difficile, quale quello di operare una selezione tra le numerose iniziative culturali che, come qui si è ricordato, fioriscono in ogni parte d'Italia. E chi potrà, ad un certo momento, fare una valutazione obiettiva e comparativa di tutte queste iniziative culturali?

Io credo però che il problema debba essere comunque affrontato; bisognerà pensare ad un organo che sia in grado proprio di valutare l'importanza, la produttività, la necessità in rapporto a determinate caratteristiche, a determinati ordini di studi delle varie iniziative. Una cosa ad ogni modo è certa, quella cioè che non si può andare avanti in questo modo, perchè, veramente, il procedere per singole proposte di legge determina un disordine e una sperequazione che, diciamolo pure schiettamente, non torna ad onore del legislatore italiano che deve mettersi anche su questo piano in una posizione di assoluta obiettività e serenità e

non cedere alle sollecitazioni, sia pure nobilmente interessate, che vengono da una parte o dall'altra.

Per quanto riguarda, dunque, la considerazione di ordine generale farò presente all'onorevole Ministro questa esigenza e assicuro che senz'altro metterò allo studio la organizzazione migliore per cercare di venire incontro ad una situazione che indubbiamente si presenta oggi difficile, non dico per l'impegno di spesa che complessivamente ascenderà a qualche centinaio di milioni all'anno o poco più, ma per il merito della scelta da operare.

Per quanto poi attiene alla proposta di legge in particolare, non posso che rimettermi al giudizio della Commissione. Mi pare però che, tenendo presente le considerazioni che ho avuto l'onore di fare, la proposta del senatore Macaggi sia la più opportuna, nel senso cioè di stabilire questo contributo non a tempo indeterminato, ma per un periodo triennale, tale insomma che possa consentire al Ministero di riesaminare tutta la situazione e di presentare eventualmente delle proposte organiche.

Qualora la Commissione decidesse di venire in questa determinazione e, pertanto, di approvare il presente disegno di legge, dovrei fare però presente qualche difficoltà che è stata avanzata anche dalla Commissione finanze e tesoro, ma che faccio mia proprio come rappresentante del Governo.

Questo è un Centro che finora non ha avuto alcun contributo statale, ma, se da questo momento verrà ad averlo, bisognerà disporre che lo statuto di questo Centro sia modificato a termini di legge; bisognerà insomma che vi sia un controllo sull'amministrazione di questo ente. Riconosco che si tratta di un contributo modesto, ma è una esigenza di carattere generale e di principio.

LUPORINI. La modifica dello statuto sarebbe necessaria se vi fosse un contributo fisso, ma per un contributo limitato a tre anni credo non sia necessaria.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremmo considerarlo, in questo caso, come un contributo *una tantum*, rateizzato in tre anni.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro aveva espresso, in un primo tempo, parere contrario al disegno di legge e che, successivamente, ha dichiarato di consentire alla sua approvazione solo se i contributi decorrano dall'esercizio finanziario 1963-64 anzichè dall'esercizio finanziario 1962-63.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quindi il contributo sarebbe previsto per i tre esercizi 1963-64, 1964-65 e 1965-66.

TIRABASSI, *relatore*. Può darsi che limitando a tre anni l'erogazione del contributo si possa mantenere la decorrenza dal 1962-63.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma la copertura indicata nel disegno di legge non è valida! Quindi le difficoltà sollevate dalla 5ª Commissione per l'esercizio 1962-63 permangono.

TIRABASSI, *relatore*. Forse la decorrenza dal 1963-64 è troppo lontana e tardiva rispetto alle urgenti necessità del Centro.

CARISTIA. Sono favorevole alla proposta del senatore Macaggi anche in relazione alle notizie fornite dal Governo e alla necessità che in questa materia siano mantenute certe proporzioni. Se diamo tre milioni l'anno all'Accademia di scienze di Torino non possiamo dare dieci milioni l'anno stabilmente al Centro di studi salentini, perchè, ammesso anche che a Torino si riescano a raccogliere maggiori contributi, occorre sempre mantenere certe proporzioni.

TIRABASSI, *relatore*. Il senatore Luporini giustamente ha detto che ci sono regioni ricche e regioni povere. Ieri ho fatto notare all'amico De Luca che, mentre gli investimenti pubblici e privati nell'Italia del Nord sono del 75 per cento, nell'Italia del Sud sono del 17 per cento. Questo che cosa ci dice? Ci dimostra la possibilità della cit-

tà di Torino di versare anche molto di più di quanto attualmente versa.

PRESIDENTE. Credo che siamo ormai tutti d'accordo sul principio di un contributo non permanente e che si possa, pertanto, passare alla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È concesso al Centro di studi salentini, con sede in Lecce, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1º novembre 1956, n. 1650, una dotazione annua di lire 10 milioni a partire dal 1º luglio 1962, facente carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Macaggi un emendamento tendente a sostituire le parole « una dotazione annua di lire 10 milioni a partire dal 1º luglio 1962, facente carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione » con le altre: « un contributo di lire 5 milioni annui per i tre esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66 ».

DE LUCA. Chiedo scusa al collega Macaggi, ma devo osservare che la sua prima proposta parlava di 10 milioni per tre anni.

MACAGGI. La mia prima proposta concerneva la temporaneità, ma i dati emersi dalla discussione mi portano a proporre 5 milioni per tre anni, invece di 10 milioni.

CARISTIA. Sulla temporaneità sarei d'accordo, ma non altrettanto sulla riduzione a 5 milioni. Proporrei, pertanto, che si mantenesse la cifra di 10 milioni per tre anni.

MONALDI. Propongo che la votazione sia fatta separatamente, cioè, sia prima votato l'emendamento relativo alla misura

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)79^a SEDUTA (25 luglio 1962)

del contributo e poi quello relativo alla temporaneità sul quale del resto siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Macaggi tendente a ridurre la cifra da dieci milioni a cinque milioni.

(E approvato).

Metto ai voti l'altra parte dell'emendamento presentato dal senatore Macaggi relativo alla riduzione del contributo al triennio dal 1963-64 al 1965-66.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

« È concesso al Centro di studi salentini, con sede in Lecce, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1956, n. 1650, un contributo di lire 5 milioni annui per i tre esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66 ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere relativo all'esercizio 1962-63 si farà fronte mediante riduzione dello stan-

ziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione a quanto osservato dalla Commissione di finanza e alle modificazioni portate all'articolo 1, l'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

« L'onere relativo sarà iscritto per gli esercizi finanziari suddetti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari